**N. 01696/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 01024/2011 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2011, proposto da:  Tecneco Servizi Generali s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso Antonio Distaso, in Bari, c.so Vittorio Emanuele n.60;

*contro*

Comune di Vico del Gargano, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Zingrillo, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari, ai sensi di legge;

*per l'annullamento*

*previa sospensiva*

- del bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati “porta a porta”, di spazzamento stradale e altri servizi, nel Comune di Vico del Gargano, pubblicato nella g. u. della Repubblica Italiana n. 46 del 18 aprile 2011;

- del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto ed ove occorra della delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29 marzo 2011;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico del Gargano;

Viste le memorie difensive;

Vista l’istanza del 9 luglio 2012, con la quale la difesa della ricorrente chiede la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 35 c. 1 lett. c) cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Paolo Amovilli:

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 per le parti i difensori avv.ti Francesco Nanula (per delega dell'avv.to Raffaele Irmici) e Nicola Zingrillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe l’istante ha chiesto l’annullamento del bando con il quale il Comune di Vico del Gargano ha indetto procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati “porta a porta”, di spazzamento stradale e altri servizi, deducendo articolate censure sia di violazione di legge, che di eccesso di potere sotto diversi profili, contestando, in particolare, l’indebita restrizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;

- con ricorso ex art. 116 c. 2 cod. proc. amm. l’istante ha altresì impugnato il diniego all’accesso agli atti di gara opposto dall’Amministrazione resistente con nota del 3 novembre 2011;

- con ordinanza n. 565/2011 questa Sezione ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, mentre con successiva ordinanza n. 317/2012 ha accolto la domanda di accesso in corso di causa, ordinando l’esibizione di tutta la documentazione richiesta dall’istante con lettera del 18 ottobre 2011;

- il Comune resistente, successivamente alla notificazione del gravame, ha provveduto in autotutela alla richiesta modificazione della *lex specialis* unitamente alla riapertura dei termini per la partecipazione alla gara di che trattasi, a cui la ricorrente non ha però partecipato; ha altresì provveduto all’ottemperanza dell’ordinanza istruttoria n. 317/2012;

- la difesa dell’amministrazione evidenzia, in necessaria sintesi, l’inammissibilità del gravame sia per mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara sia per mancata impugnazione del sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- con istanza depositata il 9 luglio 2012, la difesa della ricorrente domanda la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite;

- all’udienza pubblica del 11 luglio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ritenuto che:

- l’intervenuta modificazione del bando di gara unitamente alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte, ha posto la ricorrente nella condizione di partecipare alla gara per cui è causa, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., come richiesto dalla stessa difesa della ricorrente con istanza depositata il 9 luglio 2012 ;

- pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

- sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario

Paolo Amovilli, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)